



### IN QUESTA EDIZIONE

1. Il versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali entro il 17/03/2025
2. Assemblee a distanza anche per tutto l'anno 2025

**1**

### **Il versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali entro il 17/03/2025**

Per soggetti IVA

Entro il 17/03/2025 deve essere versata la tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali delle società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita per azioni).

Come libri sociali per le società di capitali sono da intendere:

- il libro dei soci;
- il libro delle obbligazioni;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;
- ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

I già menzionati libri sociali devono essere numerati e bollati presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio o presso un notaio nel momento in cui vengono predisposti.

L'importo da versare è commisurato all'ammontare del capitale sociale (o fondo di dotazione) esistente alla data dello 01/01/2025 ed è stabilito come segue:

- capitale sociale (o fondo di dotazione) non superiore a Euro 516.456,90 = Euro 309,87
- capitale sociale (o fondo di dotazione) superiore a Euro 516.456,90 = Euro 516,46

Il versamento deve essere effettuato tramite mod. F24, indicando come codice tributo 7085 e come periodo di riferimento 2025. Il versamento della tassa di vidimazione è deducibile dal reddito d'impresa ai fini IRES ed IRAP.

Sono esonerati dal versamento:

- le società cooperative e mutue assicurative;
- i consorzi che non hanno assunto la forma di società consortile;
- società di capitali dichiarate fallite;
- società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro;
- società di persone e imprese individuali.

L'obbligo resta comunque in vigore per le società messe in liquidazione. Le società costituite dopo il 01/01/2025 hanno già pagato la quota annuale nel corso della costituzione mediante un apposito bollettino.

Per i clienti per i quali noi teniamo la contabilità, predisponiamo noi il mod. F24 per il pagamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali. Chiediamo comunque ai clienti per i quali non teniamo la contabilità di predisporre il mod. F24 e di effettuare il pagamento dovuto per l'anno 2025 in modo autonomo e puntuale.

## 2

### **Assemblee a distanza anche per tutto l'anno 2025**

Per soggetti IVA

---

Informiamo che l'attuale normativa consente di tenere le riunioni dell'assemblea a distanza (per le società e anche per gli enti non societari) per tutto l'anno 2025. Infatti, nelle società diverse da quelle quotate e negli enti non societari, le assemblee possono essere convocate consentendo di intervenire anche o solo mediante strumenti di telecomunicazione, anche se il rispettivo statuto non preveda questa modalità.

Questa disposizione può tornare utile già in vista della riunione dell'assemblea ai fini dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2024.



Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono riportate nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: <https://www.bureauplattner.com/it/privacy-cookies/>. Per eventuali domande si prega di contattare il seguente indirizzo email: [privacy@bureauplattner.com](mailto:privacy@bureauplattner.com).

© Bureau Plattner – Dottori commercialisti, revisori, avvocati  
[www.bureauplattner.com](http://www.bureauplattner.com)

